

Piazza F. Meda, 5
20121 Milano
T. +39 02.776931
F. +39 02.77693300
milano@maisto.it

Piazza D'Aracoeli, 1
00186 Roma
T. +39 06.45441410
F. +39 06.45441411
roma@maisto.it

53/54, Grosvenor Street
London W1K 3HU
T. +44 (0)20.73740299
F. +44 (0)20.73740129
london@maisto.it

MAISTO E ASSOCIATI

www.maisto.it

Milano, 30 giugno 2023

Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti
Settore Consulenza
Via Giorgione, 106
00147 – ROMA

Via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

***Consultazione pubblica sullo schema di circolare contenente chiarimenti
sul trattamento fiscale delle crypto-attività***

Egregi Signori,

Ringraziandovi per l'opportunità offerta di contribuire alla predisposizione della circolare illustrativa del regime fiscale applicabile alle crypto-attività, riportiamo nel seguito alcuni commenti in relazione allo schema di circolare (di seguito, lo "**Schema di Circolare**") contenente: (i) chiarimenti in merito alla disciplina fiscale delle crypto-attività come risultante dalla disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, la "**Legge di Bilancio 2023**") e (ii) un *excursus* dei chiarimenti di prassi dell'Agenzia delle entrate resi antecedentemente all'introduzione della Legge di Bilancio 2023, principalmente, in relazione alla fiscalità delle crypto-valute.

Avv. Prof. Guglielmo Maisto
Avv. Marco Cerrato LL.M.
Dott. Andrea Parolini* LL.M.
Dott. Roberto Gianelli*
Dott. Marco Valdonio*
Dott. Aurelio Massimiano* LL.M.
Dott. Paola Marzetta*
Avv. Alessandro Bavila LL.M.
Dott. Mauro Messi*
Avv. Cesare Silvani LL.M.
Dott. Stefano Tellarini*
Dott. Alberto Brazzalotto*
Dott. Ernesto Sacchi*
Avv. Massimiliano Lovotti
Dott. Sara Montalbetti*
Dott. Andrea Annoni*
Dott. Luca Longobardi*
Avv. Giulia Paroni Pini
Avv. Michele Tocaceli
Dott. Silvia Boiardi*
Dott. Giorgia Zanetti*
Avv. Francesco Morra
Avv. Giulio Cuzzolaro
Dott. Mirko Severi*
Avv. Filippo Maisto
Dott. Andrea Rottoli*
Dott. Irene Sarzi Sartori* LL.M.
Avv. Noemi Maria Bagnoli
Avv. Biagio Izzo
Avv. Eleonora Finizio
Dott. Matteo Cataldi* LL.M.
Avv. Luca Peverini
Dott. Riccardo Maffi*
Dott. Michele Vannucci*
Avv. Francesco Nino Vetrone LL.M.
Dott. Francesco Semonella*
Avv. Antonietta Alfano
Avv. Giulio Coppola
Avv. Francesco Giovanni Angelini
Avv. Giulia Lubrano
Dott. Alice Bonini*
Dott. Teresa Galluccio*
Avv. Francesco Ricci
Avv. Giuseppe Antonino Corciulo LL.M.
Avv. Giulia Amici
Dott. William Criminisi*
Dott. Stefano Vito Pantaleo*
Avv. Claudia Incoronato
Dott. Ludovico Carpanetto LL.M.
Dott. Tommaso Chiti
Dott. Matteo Boschi
Dott. Andrea Gallese
Dott. Stefano Urzi
Dott. Federico Maria Cagnola
Dott. Maddalena Ricci
Dott. Giovanni Geri

Of Counsel

Dott. Gabriella Cappelleri
Avv. Maria Cristiana Felisi

*Dottore Commercialista

1. REGIME FISCALE TITOLARI DI CRIPTO-ATTIVITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2022 [§ 2 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE]

1.1. *Scambio tra valute virtuali* (§ 2.3.3 dello Schema di Circolare)

Nello Schema di Circolare, a pagina 31, si legge – con riferimento al regime previgente alle modifiche normative decorrenti dal 1 gennaio 2023 – che «[a]i fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre [...] verificare se la conversione di una cripto-valuta con un'altra (oppure da cripto-valute in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta». Con tale passaggio, l'Agenzia delle Entrate riafferma la posizione precedentemente assunta secondo cui – con riferimento ai periodi di imposta antecedenti l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 – lo scambio tra valute virtuali (le c.d. operazioni *crypto-to-crypto*) costituiscono eventi fiscalmente rilevanti.

Al riguardo si ritiene opportuno che la posizione precedentemente assunta in mancanza di alcuna previsione normativa sia rivista alla luce della successiva impostazione assunta dal legislatore nonché in ragione della maggior ragionevolezza di un approccio che consideri le operazioni *crypto-to-crypto* come fiscalmente irrilevanti. Infatti, sostenere l'imponibilità delle c.d. operazioni *crypto-to-crypto* comporterebbe l'assoggettamento a tassazione di redditi meramente latenti e presunti, attesa, la volatilità del settore. Nel rispetto del criterio di cassa, che è alla base della tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria e, più in generale, del principio di capacità contributiva, si ritiene più opportuno, che la tassazione in simili ipotesi sia rimandata al momento dello scambio delle cripto-valute con altra tipologia di cripto-attività ovvero con lo scambio delle cripto-valute con valute correnti. Tale impostazione non determinerebbe salti di imposta, considerato che il costo fiscale della cripto-valuta scambiata erediterebbe il costo fiscale di quella originariamente acquistata dal contribuente.

1.2. Redditi derivanti da *staking* (§ 2.3.4 dello Schema di Circolare)

Si ritiene inoltre opportuno che codesta rispettabile Agenzia riconsideri anche l'interpretazione assunta in relazione alle modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla attività di c.d. *staking* fino al 31 dicembre 2022 nella risposta del 26 agosto 2022, n. 437. Con tale risposta, si è ritenuto che tali redditi rientrerebbero nella categoria dei redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lett. h) del TUIR. Se tale impostazione fosse confermata, in mancanza di alcuna modifica all'articolo 44 ad opera della Legge di Bilancio 2023, ne deriverebbe una sostanziale inapplicabilità delle nuove disposizioni.

Queste, infatti, hanno incluso i redditi derivanti da cripto-attività (inclusi quelli da *staking*) tra i redditi diversi di cui all'articolo 67 del TUIR. Come noto, tale categoria di redditi costituisce una categoria residuale rispetto ai redditi di capitale. Infatti, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, tutte le tipologie di redditi elencate nelle successive lettere (inclusa la lett. *c-sexies* in commento) sono redditi diversi solamente "se non costituiscono redditi di capitale". Se venisse confermata tale interpretazione sul regime vigente prima delle modifiche normative, l'inclusione dei proventi da attività di *staking* tra i redditi di capitale dovrebbe necessariamente applicarsi anche sulla base della nuova normativa, ancorché l'articolo 67, comma 1, lett. *c-sexies*) del TUIR richiami espressamente i proventi derivanti anche dalla detenzione di cripto-attività. Conseguentemente, si ritiene più ragionevole una rivisitazione della posizione assunta in precedenza con la conferma che anche anteriormente al 31 dicembre 2022 i redditi derivanti dalla attività di c.d. *staking* non si qualificano come redditi di capitale.

2. REGIME FISCALE POST LEGGE DI BILANCIO 2023 [§ 3 DELLO SCHEMA DI CIRCOLARE]

2.1. Opere d'arte digitali (§ 3 dello Schema di Circolare)

La definizione di cripto-attività fornita dal legislatore è molto ampia, infatti, la lettera *c-sexies*) del novellato articolo 67 del TUIR dispone che per «*cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*».

L'Agenzia delle Entrate, ben coscia dell'eccessiva ampiezza della definizione fornita dal legislatore, nello Schema di Circolare ha correttamente escluso dall'ambito di applicazione della disposizione citata i redditi derivanti dagli strumenti finanziari "tokenizzati" (i c.d. *investment token*) senza però esprimersi – a differenza di quanto fatto con riferimento alle imposte indirette – in merito al regime fiscale delle opere d'arte digitali o alla possibilità di tokenizzare opere d'arte fisiche.

Con riferimento alle opere d'arte digitali, nello Schema di Circolare si legge che «*se tale asset è un'opera d'arte digitale (c.d. "digital art") e la cessione dell'NFT con tutti i diritti a essa relativi è effettuata dallo stesso autore, ove ciò sia possibile in base alla legislazione dello Stato interessato, la relativa cessione non ha rilevanza ai fini Iva per carenza del presupposto oggettivo in quanto per l'articolo 3, quarto comma, lettera a) del decreto Iva l'operazione non è considerata prestazione di servizi*»¹. Tale chiarimento – basato sull'approccio *look through* raccomandato dall'OCSE – consente di rispettare ai fini IVA il c.d. principio di "neutralità tecnologica", applicando alle diverse fattispecie un regime fiscale differenziato in base alla natura e alle caratteristiche di ciascun NFT.

Tanto premesso, per evitare antinomie e disparità di trattamento giustificate unicamente dal *medium* utilizzato, si suggerisce che l'Agenzia delle Entrate – in chiave interpretativa, come fatto con riferimento agli strumenti finanziari tokenizzati – chiarisca che anche il trasferimento di opere d'arte digitali da parte di soggetti diversi dall'autore è fuori dall'ambito di applicazione del regime introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 e soggiace ai principi applicabili alle vendite di beni mobili operate da privati. Conseguentemente, andrebbe chiarito – prendendo spunto dalla più recente giurisprudenza di legittimità – che gli eventuali plusvalori realizzati da privati sono imponibili ai fini IRPEF solo nei casi in cui essi siano connessi all'esercizio di un'attività commerciale (sia essa occasionale o abituale)².

¹ Cfr. pag. 82 dello Schema di Circolare.

² Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 8 marzo 2023, n. 6874.

2.2. Costi inerenti la cessione di cripto-attività (§ 3.1. dello Schema di Circolare)

Il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR in merito ai costi inerenti la cessione di cripto-attività – a differenza di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo – non riproduce la locuzione «*aumentato di ogni onere innererete alla loro produzione, compresa l'imposta di successione donazione, con esclusione degli interessi passivi*»; l'unica indicazione in materia è fornita dall'ultimo periodo del citato comma 9-bis ove si legge con specifico ed esclusivo riferimento ai «*proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività*» che non sono ammesse deduzioni.

Sul punto, a pagina 45 dello Schema di Circolare, si legge che «*il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività dei costi inerenti la cessione*».

Si ritiene che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate debba essere rivista in quanto ragioni di ordine sistematico giustificano la possibilità di portare in deduzione dai proventi da cessione di cripto-attività anche i costi ad essi inerenti quali ad esempio le commissioni applicate dagli exchange (siano essi centralizzati o decentralizzati). Depone in tal senso proprio quanto previsto dal comma 9-bis in commento che prevede espressamente la tassazione «senza alcuna deduzione» dei soli «proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività».

2.3. Calcolo delle plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività (§ 3.2. dello Schema di Circolare)

In merito alla determinazione delle plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 1, lettera c-sexies) TUIR e 68, comma 9-bis TUIR, né l'articolo 67 TUIR né lo Schema di Circolare al § 3.2. chiariscono quale metodo di calcolo debba essere applicato.

Ciò posto, si invita l'Agenzia delle Entrate – in via interpretativa e per ragioni di carattere sistematico – a chiarire che anche ai fini del calcolo delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cripto-attività è necessario utilizzare il metodo LIFO (Last In First Out) già previsto dall'articolo 67, comma 1-bis TUIR per i redditi di cui lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 del medesimo articolo 67 TUIR, per effetto del

quale andranno considerate cedute per prime le crypto-attività acquistate in data più recente.

2.4. Base imponibile delle crypto-attività ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni (§ 3.1. dello Schema di Circolare)

Con riferimento al valore fiscalmente riconosciuto delle crypto-attività in capo ai beneficiari di successioni o donazioni, a pag. 45 dello Schema di Circolare si legge che “[n]el caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”. Tuttavia, lo Schema di Circolare non precisa quale sia il criterio di valorizzazione delle crypto-attività ai fini delle imposte in esame.

Si invita l’Agenzia delle Entrate a chiarire che la base imponibile delle crypto-attività ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni debba essere determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ossia in base al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione o della liberalità a titolo gratuito.

2.5. Presupposti di territorialità (§ 5 dello Schema di Circolare)

Con riferimento alla eventuale imponibilità dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR nei confronti dei soggetti non residenti si invita codesta rispettabile Agenzia delle Entrate a fornire ulteriori chiarimenti in merito alla qualificazione di tali proventi ai fini della disciplina normativa convenzionale già richiamata a pag. 93 della bozza di circolare.

Al riguardo, si ritiene che, nell’ambito delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi conformi al Modello OCSE, tali proventi debbano essere ricondotti alla categoria degli utili di capitale (articolo 13) nella misura in cui si tratti di proventi derivanti dalla cessione di crypto-attività e a quella degli altri redditi (articolo 21) per ogni altro reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-*sexies*) del TUIR, non integrando le condizioni per essere ricondotti ad alcuna delle altre previsioni convenzionali.

Per quanto concerne i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 24-*bis* del TUIR, lo Schema di Circolare precisa che si devono considerare prodotti all'estero i redditi relativi a cripto-attività detenute in sistemi di archiviazione o conservazione all'estero. Si chiede al riguardo di precisare (i) se tali sistemi di archiviazione o conservazione ricomprendano chiavette USB, telefonini, pc o eventuali altri supporti informatici e (ii) se i redditi si considerano quindi prodotti all'estero se nel momento in cui sono realizzati i suddetti sistemi di archiviazione o conservazione si trovano all'estero.

Di contro, un'interpretazione che richieda necessariamente il coinvolgimento di un prestatore di servizi non residente al fine di provare la fonte estera dei redditi mal si concilierebbe con quanto precisato nel precedente paragrafo 2.3.5 relativo agli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) in vigore fino al 31 dicembre 2022. In tale paragrafo si sostiene infatti la sussistenza dell'obbligo di monitoraggio per le cripto-attività detenute, anche in Italia, al di fuori del circuito degli intermediari residenti richiamando la circolare 38/E del 23 dicembre 2013, nella quale si era chiarito che tale obbligo sussisteva unicamente per le attività **estere** detenute al di fuori del circuito degli intermediari, ossia come precisato nella stessa circolare, per quelle attività da cui derivano redditi di capitale o diversi **di fonte estera**.

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti,

(Maisto e Associati)